

# Il dietro le quinte della normazione

Natascia Ralli & Isabella Stanizzi

*Il presente contributo si prefigge di illustrare le difficoltà e le problematiche che si celano dietro l'attività di normazione della Commissione Paritetica di Terminologia. Tale organo, istituito con DPR 574/88, ha il compito di fissare in modo vincolante l'equivalente denominazione tedesca di termini appartenenti all'ordinamento italiano, al fine di assicurarne la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca. In questo particolare contesto si inserisce l'attività dell'Istituto di Comunicazione Specialistica e Purilinguismo dell'Accademia Europea di Bolzano (EURAC research) che presta attività di supporto alla suddetta Commissione, svolgendo un lavoro di analisi terminologica e comparazione giuridica preliminare alla fase di normazione.*

## 1. Introduzione<sup>1</sup>

[I]l comparatista – traduca o non traduca – non può trasferire una nozione da un sistema estraneo al proprio sistema concettuale senza prendere certe precauzioni. Egli deve cioè cercare nelle regole operazionali i denominatori comuni dei diversi sistemi concettuali per misurare divergenze e concordanze.

(Sacco 1992:41)

In una terra caratterizzata da una tradizione multilingue, la lingua acquista un valore simbolico: essa esprime l'appartenenza a una cultura, a un gruppo, a una storia. Nel particolare contesto dell'Alto Adige il fenomeno linguistico assume particolare importanza in riferimento alla coesistenza sullo stesso territorio di lingue e tradizioni differenti. Tale coesistenza, frutto di ragioni politiche e storiche, è garantita dalla legislazione, anche attraverso l'istituzione di una Commissione Paritetica di Terminologia che ha il compito di normare la terminologia giuridico-amministrativa tedesca in uso nella provincia di Bolzano

<sup>1</sup> Il presente contributo è frutto di una stretta collaborazione fra le due autrici in tutte le varie fasi della ricerca (concezione, discussione, elaborazione, conclusioni); ciononostante la responsabilità di redazione finale va ripartita nel modo seguente: Natascia Ralli è principalmente responsabile per le sezioni 3.1, 4 e 4.1 e Isabella Stanizzi per le sezioni 1, 2, 3, 3.2 e 5.

(vedi DPR 574/88). All'attività di tale organo si affianca un'opera intensa di elaborazione terminologica da parte dell'Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo dell'Accademia Europea di Bolzano, consistente in un lavoro di analisi terminologica e comparativa preliminare alla fase di normazione.

Partendo da un breve excursus sulle origini della normazione, di cui verranno indagate le ragioni storiche e linguistiche, l'articolo si soffermerà sulle attività di elaborazione terminologica, illustrandone difficoltà e potenzialità.

## 2. Normazione: le origini

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

(art. 6, Costituzione Italiana)

In linea con il principio pluralista che conforma l'ordinamento italiano, i costituenti hanno voluto garantire una specifica tutela alle minoranze linguistiche, valorizzandone l'aspetto di formazioni sociali nelle quali si svolge e si esplica in tutta la pienezza la personalità degli individui (Pierlingieri 1997:28). Tale disposizione segna al tempo stesso un passaggio fondamentale nella storia della politica linguistica dello Stato italiano.

Lo Stato liberale italiano sorto in seguito alla realizzazione dell'Unità d'Italia si caratterizzava infatti per un approccio agnostico nei confronti delle minoranze esistenti all'interno dei suoi confini. Esso, presupponendo la coincidenza tra nazionalità e cittadinanza, era tendenzialmente indifferente all'esistenza ed all'identità di gruppi minoritari<sup>2</sup>. Nessun riconoscimento era quindi accordato a tali formazioni dal punto di vista della tutela sia politica sia linguistica: l'italiano assumeva la veste di lingua ufficiale<sup>3</sup>, mentre le altre lingue erano relegate ad un ruolo marginale entro i confini dei rapporti privati.

Con l'avvento al potere di Mussolini e l'instaurarsi del regime autoritario fascista, le lingue minoritarie in Italia ed in particolare la lingua tedesca parlata nel Sudtirolo (territorio annesso all'Italia nel 1919<sup>4</sup>) furono profondamente avversate. L'identità culturale ed etnica della minoranza tedesca fu contrastata attraverso una serie di misure oppressive che

2 Vedi Palermo (consultato il 14/12/2007), citato in sitografia.

3 Così Pizzorusso (2001:105): "[L]a disciplina dell'uso delle lingue era orientata ai principi affermatasi con la rivoluzione francese, secondo i quali lo Stato doveva avere una sola lingua, quella della corrispondente 'Nazione', mentre le lingue 'straniere' potevano costituire soltanto uno strumento utilizzabile nei rapporti con i cittadini degli altri paesi o per finalità di ordine culturale".

4 Con la firma del trattato di pace di Saint Germain il 10 settembre 1919, l'annessione dell'Alto Adige all'Italia venne sancita a livello internazionale, venendo in tal modo a costituire le popolazioni di lingua tedesca e ladina abitanti in quel territorio nuove minoranze linguistiche in Italia.

avevano lo scopo di sradicare la lingua tedesca e italianizzare la popolazione sudtirolese<sup>5</sup>. Secondo la concezione del regime fascista, la lingua veniva considerata quale espressione della nazionalità: lo Stato italiano doveva quindi essere rappresentato da un'unica lingua, così come esso era portatore di un'unica ideologia (cfr. Chiocchetti et al. 2006).

Tale impostazione subì un graduale superamento a partire dalla fine della seconda guerra mondiale con la caduta del governo fascista: iniziò a penetrare nella coscienza politico-sociale l'idea che l'esistenza di una pluralità di gruppi linguistici portatori di diverse culture e tradizioni costituissero per lo Stato una fonte di ricchezza e non una minaccia per l'unità e che, in tale senso, la coesistenza di gruppi diversi all'interno di un unico Stato dovesse essere attivamente salvaguardata.

Secondo la concezione che la tutela di una minoranza passa in primo luogo attraverso la valorizzazione e protezione della relativa lingua, le disposizioni del Nuovo Statuto di Autonomia del 1972<sup>6</sup> riservarono grande attenzione alla disciplina riguardante la garanzia all'uso delle lingue minoritarie in Alto Adige: principio informatore fu quello della parificazione della lingua tedesca rispetto a quella italiana<sup>7</sup>.

Per realizzare concretamente la parità delle due lingue, fu emanata un'apposita norma di attuazione dello Statuto (DPR n. 574 del 1988) che prevedeva numerose norme destinate a regolamentare l'uso quotidiano della lingua tedesca da parte dei cittadini nei loro rapporti con i pubblici poteri, nonché l'istituzione di un apposito organo, la Commissione Paritetica di Terminologia. A tale Commissione è affidata la funzione di garante effettivo della parificazione e di organismo deputato alla regolamentazione ufficiale della terminologia in lingua tedesca in uso all'interno della provincia (Palermo & Pföstl 1997:8). In particolare la Commissione, istituita nel 1994, ha il compito di determinare e normare, ossia fissare in modo vincolante l'equivalente denominazione tedesca di termini appartenenti all'ordinamento italiano, al fine di assicurarne la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca<sup>8</sup>.

In seguito a tali disposizioni il cittadino di madrelingua tedesca si vede oggi riconosciuto il diritto di usare la propria lingua nei rapporti con gli organi pubblici. Ciò comporta d'altro canto il correlato dovere per tali organi di predisporre i propri atti e documenti sia in italiano sia in tedesco, nonché di usare l'una o l'altra lingua nelle comunicazioni orali. La conseguenza che ne scaturisce a livello concreto è quella relativa alla necessità di disporre di una terminologia chiara e univoca in lingua tedesca, in grado di colmare le lacune esi-

---

5 Fu soppressa la stampa tedesca; scomparvero quasi totalmente le scuole pubbliche tedesche e l'insegnamento della relativa lingua poté avvenire solo clandestinamente; fu introdotta la toponomastica italiana quale unica forma di denominazione dei luoghi, ecc.

6 Il primo Statuto di autonomia risale all'anno 1948.

7 "Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari".

8 Regolamento interno della Commissione Paritetica di Terminologia, art. 1.

stenti e soccorrere alle esigenze di una realtà bilingue in cui la pubblica amministrazione è chiamata a esprimersi in maniera certa e comprensibile (cfr. Chiocchetti et al. 2006).

### 3. L'attività propedeutica alla normazione

Con le sue ricerche in campo terminologico l'Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo funge da riferimento nell'attività di normazione della Commissione Paritetica, contribuendo attivamente alla creazione di una terminologia in lingua tedesca, nonché alla diffusione di un uso puntuale della stessa. La terminologia elaborata dall'Istituto costituisce, infatti, la base scientifica su cui poggia il lavoro di validazione di tale Commissione. L'elaborazione terminologica si compone delle seguenti fasi: raccolta del materiale ed individuazione dei concetti e dei termini che li designano, descrizione del concetto, raffronto giuridico, analisi delle equivalenze ed elaborazione di proposte traduttive.

#### 3.1. Individuazione dei termini

L'individuazione dei termini rappresenta una delle fasi più importanti del lavoro terminologico. Come afferma Leopardi (2000, cit. in Rega 2002:54) nella selezione dei termini vi è "una buona dose di arbitrarietà": il loro accoglimento all'interno di una raccolta terminografica dipende sostanzialmente dagli obiettivi preposti, dall'utente finale e soprattutto dal dominio di indagine. In relazione al diritto, il carattere interdisciplinare della materia ne rende assai difficoltosa la delimitazione: disciplinando la norma ogni settore della nostra vita, essa si appropria di termini che in origine sono inseriti in altri domini, facendo loro acquisire particolari significati e conseguentemente una propria collocazione nella struttura (cfr. Negrini, 2000:221). Per fare un esempio, la sistematizzazione della legislazione stradale non può prescindere dall'includere termini propri dell'urbanistica (es. "area pedonale") e dell'ingegneria stradale (es. "strisce di raccordo"), se si intende fornire un quadro quanto più possibile completo del settore. Per alcuni di questi termini il legislatore ha addirittura ritenuto opportuno formulare una definizione, determinandone così i confini applicativi e specificandone i contenuti. Su questo aspetto è anche necessario sottolineare che nel momento in cui il legislatore decide di accogliere un termine all'interno della normativa, definendolo e disciplinandolo, esso assume rilevanza giuridica.

L'individuazione dei termini<sup>9</sup> avviene sulla base di fonti autorevoli e attendibili attraverso cui valutare il grado di pertinenza di ogni termine. Generalmente la preferenza è data nell'ordine alla legislazione, alla manualistica e alla giurisprudenza. Sovente viene fatto anche riferimento a siti Internet ufficiali (es. siti ministeriali). Sulla base del materiale rac-

9 La selezione dei termini può essere effettuata sia manualmente sia in modalità semi-automatica su corpora specialistici appositamente creati.

colto si effettua di solito un procedimento di tipo *top-down* (Ralli 2006:116): innanzitutto vengono identificati i concetti chiave del settore di indagine; dopodiché si passa all'analisi dei concetti più generici per giungere a quelli più specifici, affinché possa essere costruito uno schema concettuale in grado di fornire una visione di insieme dei dati raccolti.

Nel procedimento di identificazione del concetto e del termine che lo designa occorre anche tenere conto delle forme in cui quest'ultimo si può manifestare. Ciò include in particolare la registrazione di varianti ortografiche, di sinonimi e di prestiti, se rilevanti per la raccolta. Si pensi per esempio ai latinismi: nel diritto fallimentare si è soliti parlare di *par conditio creditorum* e raramente di "parità di trattamento dei/tra i creditori". O ancora, l'espressione *ex-nunc* è sicuramente più frequente del suo equivalente italiano "non retroattivo". La lingua giuridica, così come gli altri linguaggi specialistici, accoglie inoltre al suo interno anche termini provenienti da lingue straniere, il cui uso è andato mano a mano consolidandosi. Si pensi ad esempio a *holding, capital gain, learning agreement*.

In ultima analisi, è necessario prestare particolare attenzione a tutti quei termini, cosiddetti "comuni" o "ordinari", "di relativamente facile comprensione a livello di significato di base per chiunque e che si ritrovano nei dizionari generali" (Rega 2002:54, corsivo nell'originale), ma che se posti all'interno di un contesto normativo acquisiscono una loro precisa collocazione e connotazione giuridica per i motivi sopra spiegati. Si pensi ad esempio a "veicolo" o a "malattia", che a prima vista possono sembrare di significato scontato e ovvio. Ciononostante essi assumono un valore giuridico, sebbene non sempre definito normativamente. Sovente la loro registrazione è necessaria in quanto essi rappresentano degli iperonimi (es. strada), da cui si genera una catena di iponimi (es. strada urbana, strada statale), che spesso non si trovano nei dizionari generali, ma "che sono invece importanti per chi si occupa della disciplina" (Ibid. 2002:55).

### 3.2. Analisi contrastiva

All'individuazione dei termini e alla loro successiva definizione fa seguito un'analisi contrastiva fra gli ordinamenti indagati (quello italiano da una parte e quelli dell'area tedescofona, Austria, Germania, Svizzera e ordinamento comunitario, dall'altra), al fine di ricercare specifiche equivalenze tra concetti o per evidenziare eventuali discrepanze.

L'analisi opera entro i confini di un raffronto micro-comparatistico in quanto si attua tra singoli istituti appartenenti a ordinamenti diversi. Nella micro-comparazione si inserisce tuttavia un elemento ulteriore che consiste nella necessità di operare un confronto anche tra concetti che, seppure appartenenti al medesimo ordinamento giuridico, sono espressi in lingue differenti.

Così, se nella comparazione di tipo tradizionale il raffronto si attua fra istituti appartenenti a ordinamenti distinti, nel caso particolare dell'Alto Adige l'analisi deve preventiva-

mente tenere conto di una componente diversa, cioè della terminologia in lingua tedesca consolidatasi nel territorio. Deve quindi essere valutata a livello contenutistico l'equivalenza del concetto utilizzato in Alto Adige espresso in lingua tedesca, rispetto al suo corrispondente italiano di cui vuole rendere significato e funzione. Per operare tale analisi si dovrà fare necessariamente riferimento al significato che il termine assume nell'ordinamento di origine (nello specifico, quello tedesco da cui il termine è stato recepito). Si vedano, ad esempio, il concetto proprio del diritto universitario di "piano di studio" e la relativa resa tedesca utilizzata in Alto Adige, ossia *Studienplan*. L'utilizzo del termine *Studienplan*, sebbene consolidato nel territorio, presenta tuttavia delle incongruenze, se rapportato con l'ordinamento austriaco: fra i due concetti di *Studienplan*, infatti, non sussiste equivalenza concettuale piena. *Studienplan*, utilizzato nel contesto universitario proprio dell'Alto Adige, sta ad indicare il percorso formativo che lo studente deve seguire per il conseguimento di un titolo di studio. Nel sistema universitario austriaco invece corrisponde ad un concetto differente. Si riferisce cioè ad un regolamento che disciplina funzionamento e organizzazione di un corso di studio ed equivale quindi maggiormente al "regolamento didattico del corso di studio" proprio dell'ordinamento italiano.

Dall'esempio sopra riportato si può vedere come il raffronto debba in realtà attuarsi in più momenti: il primo esame, infatti, dovrà consistere in un'analisi a livello terminologico circa l'esistenza di termini tedeschi già utilizzati in Alto Adige, eventualmente mutuati da una realtà giuridica differente. In un secondo momento farà seguito uno studio del significato di tali concetti, così come intesi negli ordinamenti giuridici di provenienza. Tale analisi mira nel complesso ad evitare possibili cause di incongruenze ed incomprensione a livello interstatale. Le scelte traduttive che si possono effettuare sono rappresentate dalle seguenti opzioni:

- a) la possibilità di mantenere una traduzione il cui uso può considerarsi già consolidato nel territorio della Provincia, qualora previo accurato studio si sia accertato che essa non possa essere fonte di incongruenze terminologiche e comportare un ostacolo alla comprensione tra Paesi differenti;
- b) la formulazione di una proposta di traduzione, nei casi in cui manchi il traduttore o nel caso in cui quello esistente non soddisfi per diversi motivi (ad esempio, possibile ambiguità del termine scelto; correttezza linguistica);
- c) il recepimento del termine corrispondente in uso negli altri ordinamenti di riferimento. In questo senso il linguaggio giuridico tedesco impiegato negli ordinamenti tedescofoni sopra menzionati "può fungere da punto di riferimento, ma non può fornire modelli generali da seguire, proprio per le diversità (magari anche minime) di contenuto giuridico degli istituti". Si rende dunque necessario "prendere atto delle analogie e differenze, per poter eventualmente riprendere la terminologia straniera in caso di assoluta coincidenza o, al contrario, per poter

giustificare la scelta di discostarsi da un uso magari consolidato ma scorretto” (Palermo & Pfösl 1997:17).

#### **4. Problema dell’equivalenza in terminologia**

[1] Il rapporto tra parola e concetto non rimane uguale a se stesso in tutte le lingue giuridiche.

(Sacco 1992:33)

Attraverso l’analisi comparativa sopra descritta si verifica se istituti o concetti afferenti a ordinamenti giuridici diversi presentino analogie e/o differenze, ovvero se siano o meno equivalenti, sulla base delle proprietà e caratteristiche di cui si costituiscono (Arntz et al. 2004:152). Tuttavia, a fronte dello stretto legame fra lingua e ordinamento giuridico, gli istituti giuridici “risultano difficilmente comparabili con quell[i] di un altro paese e ancor più difficilmente sovrapponibili tra di loro” (Riccardi 1997:153 in Dal Pane 2001/2002:84). In questo senso è impossibile “pensare a dei referenti universali in quanto ciascun termine può essere definito solo in quanto disciplinato dal sistema giuridico al quale appartiene” (Russo 2001/2002:100). Sono infatti rari i casi in cui due concetti risultano totalmente equivalenti poiché condividono le medesime caratteristiche. Ciò è solito ricorrere in ordinamenti giuridici nazionali o sovranazionali espressi in più lingue in cui i termini tradotti devono documentare il diritto di appartenenza<sup>10</sup>. È il caso per esempio dell’Alto Adige, in cui i termini in lingua tedesca rispecchiano appieno i concetti dell’ordinamento giuridico italiano che in questa regione costituisce l’ordinamento giuridico di riferimento (cfr. 3.2.). Solitamente nel diritto e nel relativo lavoro di comparazione è più facile imbattersi in equivalenze di tipo parziale o approssimativo, che si verificano quando due concetti sono caratterizzati da un nucleo comune in cui condividono delle caratteristiche di base. Da questo nucleo possono generarsi le due seguenti condizioni: uno dei due concetti presenta delle caratteristiche aggiuntive, creando in tal modo un rapporto di inclusione, oppure entrambi i concetti si costituiscono di caratteristiche accessorie, originando un rapporto di sovrapposizione concettuale. Sussiste per esempio un’equivalenza di tipo parziale o approssimativo fra il concetto di “corso di master universitario” e di *post-gradualer Universitätslehrgang* tratto dalla legislazione universitaria austriaca: il concetto

10 Per quanto concerne la piena equivalenza concettuale fra due termini appartenenti a lingue diverse, Sacco (1992:38) afferma che una “corrispondenza totale, senza riserva, permanente fra due espressioni appartenenti a due lingue diverse, può essere creata solo da un elemento artificiale. Se vogliamo prescindere, in questa sede, dall’ipotesi di una lingua interamente artificiale, il significato di una parola è artificiale se un’autorità superiore alla lingua si è pronunciata sul valore del termine, o sulla corrispondenza fra due vocaboli. Così avviene se un legislatore è bilingue, e con ciò impone che i due testi abbiano di necessità lo stesso significato. Possiamo pensare anche ad un’autorità puramente morale: la dottrina di un paese può prescegliere la tale espressione per rendere la tale altra espressione”.

austriaco indica un corso post-laurea di perfezionamento scientifico e di alta formazione ricorrente. Tuttavia, a differenza del sistema italiano che distingue fra “master di primo livello”, al quale si può accedere al termine di un corso di laurea triennale, e “master di secondo livello”, che è successivo al conseguimento della laurea specialistica/ magistrale, il sistema austriaco non presenta una simile differenziazione. Anzi, i requisiti di accesso ad un *postgradualer Lehrgang* vengono stabiliti in modo del tutto autonomo dagli atenei austriaci. Da un punto di vista linguistico-concettuale il “corso di master universitario” rappresenta dunque l’iperonimo che, a sua volta, comprende i due iponimi “corso di master di primo livello” e “corso di master di secondo livello”. In tal senso il concetto austriaco viene a conglobare nel proprio interno i due iponimi italiani di “corso di master universitario”.

Data la complessità della materia giuridica e “per ovviare al problema dell’equivalenza totale in ambito giuridico” (Dal Pane 2001/2002:84), Šarčević (1997:236 ss.) ha introdotto il concetto di “equivalenza funzionale”, mutuato dagli studi comparatistici, che consiste nel considerare equivalenti funzionali due o più concetti che svolgono sostanzialmente la medesima funzione e/o che producono i medesimi effetti. Per esempio, in ambito universitario sono solitamente catalogabili come equivalenti funzionali tutti quei concetti relativi ad organi, professori e corsi di laurea.

Naturalmente è anche frequente il rischio di considerare comparabili e, conseguentemente, equivalenti due termini in apparenza perfettamente identici a causa di una somiglianza semantica o di una totale identità a livello di denominazione. È il caso dei cosiddetti “falsi amici”, ovvero di quei termini in apparenza di semplice intuizione ed interpretazione, ma che in realtà celano difficoltà interpretative e inganni semantici non indifferenti. Ne sono un esempio la coppia “dottore” e *Doktor*, tratti dalla legislazione universitaria italiana e austriaca: ai sensi del DM 270/2004 il titolo accademico italiano di “dottore” viene rilasciato a coloro che hanno conseguito la laurea triennale e, dunque, acquisito 180 crediti formativi. Tuttavia, sino all’entrata in vigore del nuovo ordinamento con DM 509/1999 e successive modificazioni, il titolo di “dottore”, ai sensi dell’art. 48 del RD n. 1269 del 4 giugno 1938, veniva attribuito a coloro che avevano conseguito il diploma di laurea di cui alla legge 341/1990, rilasciato al termine di un corso di laurea di durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sei. Inoltre, tale titolo veniva applicato retroattivamente a tutti i laureati dei previgenti ordinamenti. Il grado accademico austriaco di *Doktor* costituisce invece un titolo che compete unicamente a coloro che abbiano terminato un corso di dottorato di ricerca.

## 4. 1. Equivalenze inesistenti

Appartenendo contemporaneamente il termine giuridico ad un sistema linguistico e ad un sistema giuridico dotato di proprie strutture cognitive, di un proprio apparato concettuale, così come di fonti scritte e altre forme di verbalizzazione (Sacco 1996:9, Sandrini 1996:138, Šarčević 1997:232), non sempre è possibile individuare dei termini corrispondenti, nemmeno in quegli ordinamenti giuridici che fanno uso della medesima lingua:

Così ad es. il francese e l'italiano utilizzati per verbalizzare il diritto svizzero usano il termine *possession*, *posse* per indicare il potere di fatto sulla cosa scompagnato dall'intento di considerarsi proprietario, mentre in Francia e in Italia questo potere viene chiamato, per lo più, *détention* e *detenzione*.

(Gambaro & Sacco 1996:9)

L'assenza di una corrispondenza nell'altra lingua e, dunque, la presenza di una lacuna terminologica ha come risultato l'intraducibilità sul piano delle equivalenze. Ne deriva la necessità di trovare delle soluzioni alternative, affinché possa essere trasmesso il significato del termine. Di fronte a tali "vuoti" traduttivo-terminologici Sacco (1994:40-41) propone di procedere nel modo seguente:

- a) fare uso di prestiti, ovvero non tradurre il termine della LP (lingua di partenza) in quanto tipico di un dato ordinamento giuridico (es. *sovet*<sup>11</sup>),
- b) individuare un equivalente nella LA (lingua di arrivo), sito al di fuori della sfera giuridica: un testo divulgativo tedesco federale potrà per esempio contenere la denominazione europea *Alkohol am Steuer*, ma non di certo un testo giuridico in cui invece dovrebbero ricorrere quei termini regolamentati dalla norma; in questo caso si avrà *Trunkenheit im Verkehr*<sup>12</sup> (StGB § 316);
- c) creare un neologismo, vale a dire un nuovo termine oppure ripristinare un vecchio termine caduto in disuso:

Qualche volta il comparatista traduttore dovrà sentirsi autorizzato a introdurre nella lingua, in cui egli si esprime il neologismo necessario per rendere l'espressione presente nell'altra lingua.

(Gambaro & Sacco 1996:12)

11 Esempio trattato da Sacco (1992:41).

12 L'ordinamento giuridico tedesco federale fa anche uso di *Trunkenheit am Steuer* e di *Trunkenheitsfahrt*. Da una ricerca effettuata, tali termini sembrano ricorrere molto frequentemente all'interno di testi giurisprudenziali.

Nell'atto della creazione di un neologismo è necessario verificare che esso non sia o sia stato già presente nell'ordinamento di arrivo, in modo da evitare errate associazioni (anche temporali) o errori interpretativi (de Groot 1999:30). Per citare un esempio, in Germania con la riforma del diritto federale attuata il 1° gennaio 1999 con l'entrata in vigore della *Insolvenzordnung*, la legge fallimentare tedesca, le procedure formali del fallimento (*Konkurs*) e del concordato (*Vergleich*) sono state unite in un'unica procedura concorsuale (*einheitliches Insolvenzverfahren*). Tale procedura si prefigge, ai sensi del § 1 dell'*Insolvenzordnung*, di giungere alla migliore soddisfazione dei creditori in modo paritario. Essa "può, secondo le disposizioni di legge, essere eseguita mediante l'amministrazione, la liquidazione e il riparto dell'attivo (*Regelinsolvenzverfahren*)"<sup>13</sup>. Cosa comporta tutto ciò a livello traduttivo e terminologico? Se il testo da tradurre verso il tedesco federale è antecedente al 31 dicembre 1998, allora si può utilizzare senza problemi il termine *Konkurs* per la traduzione del termine equivalente italiano "fallimento". Se invece il testo da tradurre è successivo al 1° gennaio 1999, non è più possibile utilizzarlo per le ragioni sopra descritte. In questo caso non è per nulla consigliabile "riesumare" il vecchio *Konkurs* come neologismo, poiché una simile decisione potrebbe causare nell'utente tedesco pesanti problemi interpretativi e errate associazioni temporali. L'utilizzo di un termine datato come neologismo deve dunque essere valutato caso per caso e necessita di attente riflessioni sulle possibili ripercussioni che possono verificarsi nella percezione dell'ordinamento giuridico di arrivo. Come afferma anche de Groot (1999:31), il ricorso al neologismo è accettabile solo quando il destinatario della lingua di arrivo riesce a comprendere il concetto attraverso un'associazione di idee. Una forma di neologia è anche costituita dalla parafrasi (de Groot 1999:29), che consiste nel descrivere il termine nella LA.

Documentando i termini in lingua tedesca in uso in Alto Adige solo ed esclusivamente il concetto dell'ordinamento giuridico italiano, sorge sovente la necessità di ricorrere a queste strategie traduttive, non essendo sempre possibile recepire e successivamente adeguare il significato del concetto di diritto tedesco federale, austriaco o svizzero a quello di diritto italiano, proprio per le diversità che essi presentano. L'attività di creazione terminologica in seno all'Istituto di Comunicazione Specialistica e Plurilinguismo si avvale soprattutto a) del prestito e b) della parafrasi (Chiocchetti et al. 2006) e si basa fundamentalmente sulla definizione e sul confronto del concetto nei casi in cui esso sia rapportabile ad un oggetto materiale (es. "regolamento didattico del corso di studio").

Per quanto concerne il prestito, si individuano prestiti non integrati e prestiti integrati. Rientrano nella prima categoria tutti quei termini italiani che anche in tedesco hanno mantenuto la loro forma originaria, senza quindi essere integrati alla fonologia e morfologia della LA, come per esempio *Carabinieri*, *ACI* o *Quorum*. Sono invece prestiti integrati

13 [http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy\\_ger\\_it.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ger_it.htm) (consultato il 05/07/2007).

tutti quei termini italiani che sono stati adattati alla fonologia e alla morfologia della lingua tedesca (es. *Quästur*), “ricalcando il termine originale secondo le modalità di formazione delle parole” (Cosmai 2000:13) della LA. Un tipo di prestito integrato, spesso utilizzato in sede di creazione terminologica, è costituito dal calco traduzione<sup>14</sup>: con materiale tedesco si forma un nuovo composto o un nuovo sintagma nominale traducendo alla lettera gli elementi del termine italiano (cfr. Dardano 1991:176), cercando al contempo di rispettarne la struttura sintattica. Per citare un esempio, “insegnamento attivato” è stato reso con *aktivierte Lehrveranstaltung* e “abusivo esercizio di una professione” è stato tradotto con *widerrechtliche Ausübung eines Berufs*.

Si ricorre invece alla parafrasi quando non si riesce a trovare una soluzione sufficientemente trasparente per l'utente tedesco. Un esempio in merito è fornito dal concetto “studente decaduto” che nella legislazione universitaria italiana indica uno studente, iscritto ad un'università, ma senza avere sostenuto esami per un periodo molto lungo e consecutivo. La decadenza comporta perdita dell'iscrizione, nullità degli esami, impossibilità di ottenere passaggi e trasferimenti e la perdita di efficacia giuridica della carriera scolastica. Non trovando una traduzione che fosse abbastanza comprensibile si è optato per la seguente parafrasi: *Student, der den Status als Studierender verloren hat*. Naturalmente il ricorso alla parafrasi deve essere mantenuto entro certi limiti, facendo attenzione che non sia troppo estesa, soprattutto per una questione di leggibilità e di diffusione della proposta traduttiva.

## 5. Conclusioni

L'esperienza insegna come la traduzione, in particolare la traduzione giuridica, non possa prescindere da un preventivo lavoro di comparazione giuridico-terminologica, che costituisce la base su cui costruire l'edificio linguistico.

Sono molteplici gli esempi che, tratti da traduzioni di leggi, regolamenti o altri testi normativi, palesano notevoli incongruenze e discrepanze tra gli ordinamenti. Si pensi ad esempio al concetto di “studio personale” con il quale si intende lo studio individuale dello studente, associato alle lezioni al fine di raggiungere una preparazione adeguata al conseguimento degli obiettivi formativi del corso di studio. Esso costituisce concetto di primaria importanza, essendovi collegata l'acquisizione di un determinato numero di crediti formativi. All'interno del contesto altoatesino tale concetto viene tradotto in molteplici modi, ovvero: *Eigenstudium*, *persönliches Studium*, *individuelles Studium*, *Selbststudium*. La confusione prodotta da un simile dilagare di rese tedesche del termine è aggravata dal fatto che dietro ad alcune si celano rischi di incomprensioni e fraintendimenti rispetto agli altri ordinamenti tedescofoni: in particolare in Austria il concetto di *individuelles*

<sup>14</sup> Il calco traduzione può anche essere visto come una forma di neologismo, così come anche la parafrasi.

*Studium* assume un significato del tutto diverso rispetto a quello di “studio individuale”: rappresenta infatti un corso di studio cosiddetto irregolare, costituito cioè dalla combinazione di più materie appartenenti a corsi di studio differenti. Se questo esempio mostra l’impellente necessità di raggiungere chiarezza e univocità nell’uso della terminologia tedesca in Alto Adige, tuttavia palesa al contempo la necessità di uno studio accurato degli ordinamenti tedescofoni al fine di evitare il crearsi di possibili incongruenze concettuali e interpretative.

## Bibliografia

- Arntz, Reiner/ Picht, Heribert/ Mayer, Felix (2004): *Einführung in die Terminologearbeit*. IV ed. Hildesheim: OLMS.
- Chiocchetti, Elena/ Ralli, Natascia/ Stanizzi, Isabella (2006): Normazione: aspetti giuridici e linguistici. In *Mediazioni: Rivista online di studi interdisciplinari su lingue e culture*.  
[http://www.mediazionionline.it/monografici/chiocchetti\\_print.htm](http://www.mediazionionline.it/monografici/chiocchetti_print.htm)
- Cosmai, Domenico (2000): Il linguaggio delle istituzioni comunitarie tra creazione terminologica e resa traduttiva. In *Rivista internazionale di tecnica della traduzione. International Journal of Translation*. N. 5. E.U.T.: Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Università degli Studi di Trieste, 1-16.
- Dal Pane, Samanta (2001/2002): *Gli atti processuali nella procedura di divorzio in Italia e in Germania. Saggio di traduzione e glossario terminologico*. Tesi di laurea. Università degli Studi di Bologna, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Forlì.
- Dardano, Maurizio (1991): *Manualetto di linguistica italiana*. Bologna: Zanichelli.
- De Groot, Gerard-René (1999): Das Übersetzen juristischer Texte. In De Groot, Gerard-René & Schulze, Reiner (a cura di): *Recht und Übersetzen*. Baden Baden: Nomos, 11-46.
- Gambaro, Antonio & Sacco, Rodolfo (1996): *Sistemi giuridici comparati*. Torino: UTET.
- Negrini, Giliola (a cura di) (2000): *Categorie e modelli di conoscenza*. Istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica CNR, 20.
- Palermo, Francesco & Pfösl, Eva M. (1997): *Normazione linguistica e tutela minoritaria/ Minderheitenschutz durch Sprachnormierung*. Bolzano: Accademia Europea.
- Pierlingeri, Pietro (1997): *Commento alla Costituzione italiana*. Napoli: Edizioni Scientifiche Italiane.
- Pizzorusso, Alessandro (2001): La politica linguistica in Italia e il caso della Provincia di Bolzano. In Marko, Joseph/ Ortino, Sergio/ Palermo, Francesco (a cura di): *L'ordinamento speciale della Provincia Autonoma di Bolzano*. Milano: CEDAM, 101-138.

- Ralli, Natascia (2006). Terminologia comparata dei sistemi giuridici: problematiche principali. In Banfi, Emanuele/ Gavioli, Laura/ Guardiano, Cristina/ Vedovelli, Massimo (a cura di): *Atti del 5° Congresso dell'Associazione Italiana di Linguistica Applicata – Problemi e fenomeni di mediazione linguistica e culturale. Bari, 17-18 Febbraio 2005*. Perugia: Guerra Edizioni, 113-128.
- Rega, Lorenza (2002): Il termine in un'ottica terminologica plurilingue. In Magris, Marella/ Musacchio, M. Teresa/ Rega, Lorenza/ Scarpa, Federica (a cura di): *Manuale di terminologia*. Milano: Hoepli, 49-62.
- Russo, Claudio (2001/2002): *Il contratto di leasing: formulazione di un contesto traduttivo e proposta di un repertorio terminologico italiano/spagnolo*. Tesi di laurea. Università degli Studi di Bologna, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, Forlì.
- Sacco, Rodolfo (1992): *Introduzione al diritto comparato*. V ed. Torino: UTET.
- Sandrini, Peter (1996): *Terminologearbeit im Recht. Deskriptiver begriffsorientierter Ansatz vom Standpunkt des Übersetzers*. Wien: TermNet (IITF-Series 8).
- Šarčević, Susan (1997): *New approach to legal translation*. The Hague: Kluwer Law International.

### Sitografia

- Palermo, F.: *Pluralismo e costituzioni. Verso il multi-diritto delle differenze*.  
<http://www.eurac.edu/NR/rdonlyres/1D1CA361-1CF8-4003-A96B-F5E0AEF9C2D4/11058/PlurilinguismoecostituzioniIntroduzione1.pdf> (consultato il 14/12/2007)
- Portale della Rete Giudiziaria Europea in materia civile e commerciale – Commissione Europea – Sezione “Fallimento – Germania”*  
[http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy\\_ger\\_it.htm](http://ec.europa.eu/civiljustice/bankruptcy/bankruptcy_ger_it.htm) (consultato il 05/07/2007)